NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

# Art. 34

## Inquadramento provvisorio nei livelli

Nelle more dell'inquadramento definitivo, sulla base delle mansioni e funzioni svolte, che sara' disciplinato con successivo provvedimento avente decorrenza giuridica ed economica dal 1 luglio 1979, il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e' inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze: nel secondo livello: il personale ausiliario e gli operai comuni; nel terzo livello: i portantini e gli operai qualificati; nel quarto livello: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai; nel quinto livello: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275; nel sesto livello: il personale delle carriere di concetto; nel settimo livello: il personale delle carriere direttive. Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel terzo livello. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e il 1 marzo 1978 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 |

| | |
|---|---|
| Titolo | III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria |
| Capo | II — Personale non docente dell'università |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-34-inquadramento-provvisorio-nei-livelli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it